

**IMPOSTE SUL REDDITO**

Rivalutazione in semplificata senza effetto sul costo fiscale della partecipazione

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Master di specializzazione

Laboratorio reddito d'impresa dopo la riforma fiscale

Scopri di più

La rivalutazione dei beni d'impresa da parte di **una società di persone in contabilità semplificata non esplica alcun effetto sul costo fiscale della partecipazione, anche se nei periodi d'imposta successivi la società transita** (per obbligo o per opzione) al **regime di contabilità ordinaria**. È quanto precisato nella [risposta ad interpello n. 178 pubblicata ieri, 2.9.2024](#), sul sito dell'Agenzia delle entrate, con riferimento ad una **società immobiliare oggetto di operazioni straordinarie riorganizzative**. In questo ambito, i soci della società di persone, che nel frattempo viene trasformata in società di capitali, intendono conferire **le loro quote in regime di neutralità fiscale, ex articolo 177, Tuir**, ponendosi la questione di quale **sia il costo fiscale della partecipazione di partenza** per **evitare la tassazione in sede di conferimento**. Poiché la società ha rivalutato, pagando l'imposta sostitutiva, i **beni immobili nel 2008** (ex D.L. 185/2008), **senza iscrizione di alcuna riserva**, stante il regime di contabilità semplificata, chiede all'Agenzia se il successivo passaggio alla **contabilità ordinaria, con iscrizione della riserva nel patrimonio netto, possa portare con sé un incremento del costo fiscale della partecipazione dei soci**.

È bene osservare che la rivalutazione dei beni d'impresa per le società di persone assume **differenti conseguenze**, in funzione del **regime contabile adottato**. Infatti, come già anticipato, mentre per le società in **regime di contabilità semplificata** la **mancata iscrizione della riserva ne rende impossibile l'affrancamento**, per le società di persone in **contabilità ordinaria** il **saldo attivo di rivalutazione effettuata con effetti fiscali** (con pagamento del 3% di imposta sostitutiva) costituisce una **riserva in sospensione d'imposta**, che può essere affrancata con il pagamento di **un'ulteriore imposta sostitutiva del 10%**.

Il mancato affrancamento della riserva di rivalutazione comporta che **la stessa rimanga in sospensione d'imposta, con conseguente tassazione in caso di sua distribuzione**. Tuttavia, per effetto del meccanismo della trasparenza di cui all'articolo 5, Tuir, l'importo della riserva in **sospensione d'imposta oggetto di distribuzione** concorre a **formare il reddito d'impresa della società**, ma viene poi **imputato direttamente ai soci** (spettando alla società il **credito d'imposta pari all'imposta sostitutiva pagata**, il quale viene anch'esso imputato ai soci). L'imputazione ai



soci dell'importo della riserva distribuita **comporta un corrispondente incremento del costo fiscale** della partecipazione dei soci stessi.

Diversamente, come precisato nella [circolare n. 33/E/2005](#), l'affrancamento della riserva da parte della società di persone comporta il **pagamento dell'imposta sostitutiva del 10%**, che esaurisce l'obbligazione tributaria sia in capo alla società sia in capo ai soci (che all'atto del prelievo **non subiranno alcuna tassazione**).

Per quanto riguarda, invece, le società in **regime di contabilità semplificata** che successivamente alla rivalutazione passano al regime di contabilità ordinaria, la [circolare n. 57/E/2001](#) ha chiarito che il fatto che all'atto della rivalutazione non sia stata iscritta alcuna riserva comporta, nel momento del passaggio alla contabilità ordinaria, **l'iscrizione di una riserva di utili non in sospensione d'imposta**. Nella [risposta 178](#) in commento, l'Agenzia conferma che **la società**, all'atto della rivalutazione, **non ha potuto iscrivere alcuna riserva in funzione del regime contabile semplificato**, mentre in sede di successivo passaggio alla contabilità ordinaria avrebbe **dovuto iscrivere una posta di patrimonio netto liberamente distribuibile ai soci senza alcun vincolo di sospensione d'imposta**.

Nel caso di specie, conclude l'Agenzia, “*la riserva è già libera da vincoli e (...) all'atto della sua iscrizione in contropartita ai maggiori valori dei cespiti rivalutati non può incrementare il costo fiscale della partecipazione (...) in assenza di imputazione del reddito al socio*”. In buona sostanza, **l'incremento del costo fiscale della partecipazione in capo ai soci**, a seguito della rivalutazione dei beni d'impresa, richiede **l'esistenza di una riserva vincolata** al momento della sua iscrizione.